

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 308

45° anno

9 novembre 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità** 1
- Regolamento (CE) n. 1992/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 1993/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002 5
- Regolamento (CE) n. 1994/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002 6
- Regolamento (CE) n. 1995/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1996/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2003 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1997/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1998/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 902/2002 per quanto riguarda le coordinate del servizio di controllo** 10

★ Regolamento (CE) n. 1999/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio relativo al regime specifico per gli aiuti da concedere in favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti	11
★ Regolamento (CE) n. 2000/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti	13
Regolamento (CE) n. 2001/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002 ..	19
Regolamento (CE) n. 2002/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	20
Regolamento (CE) n. 2003/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	21
★ Regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne e grasso di taluni prodotti nel settore delle carni suine	22

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2002/882/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia	25
--	----

2002/883/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina	28
--	----

Commissione

2002/884/CE:

★ Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2002, relativa alle disposizioni nazionali sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di legno trattato con creosoto notificate dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 95, paragrafi 4 e/o 5, del trattato CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4116]	30
---	----

2002/885/CE:

★ Decisione della Commissione, del 7 novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4343]	44
---	----

2002/886/CE:

★ Decisione della Commissione, del 7 novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 94/55/CE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4344]	45
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1991/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine
per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce le disposizioni di base per un'indagine per campione sulle forze di lavoro, destinata a fornire informazioni statistiche comparabili sul livello, le strutture e l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati membri.
- (2) Una sollecita attuazione da parte di tutti gli Stati membri dell'indagine continua per campione sulle forze di lavoro richiesta dal regolamento (CE) n. 577/98 è stata considerata azione prioritaria nel «Piano d'azione sui fabbisogni statistici per l'Unione economica e monetaria» approvato dal Consiglio il 19 gennaio 2001.
- (3) È ora trascorso un tempo sufficiente dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 577/98 per consentire a tutti gli Stati membri di dare corso ai provvedimenti e agli impegni necessari per la piena attuazione del regolamento, anche se non tutti gli Stati membri hanno attuato tali provvedimenti ed impegni. Pertanto, è opportuno che la deroga che consente agli Stati membri di limitarsi ad un'indagine annuale sia limitata nel tempo.

(4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

(5) Il regolamento (CE) n. 577/98 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6) Il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁶⁾ è stato consultato in conformità all'articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«L'indagine è un'indagine continua che fornisce risultati trimestrali e annuali; tuttavia, durante un periodo transitorio che non si estende oltre l'anno 2002, gli Stati membri che non sono in grado di effettuare un'indagine continua effettuano invece un'indagine annuale, che è svolta in primavera.

A titolo di deroga, il periodo transitorio è esteso:

- a) fino al 2003 per l'Italia;
- b) fino al 2004 per la Germania, a condizione che essa fornisca stime sostitutive trimestrali per gli aggregati principali dell'indagine per campione sulle forze di lavoro, nonché stime medie annuali per alcuni aggregati specifici dell'indagine per campione sulle forze di lavoro.»

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 48 del 21.2.2002, pag. 67.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2001 (GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 15 aprile 2002 (GU C 145 E del 18.6.2002, pag. 122) e decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

2) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito ai sensi dell'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	57,4
	096	32,2
	204	59,1
	999	49,6
0707 00 05	052	103,8
	628	151,4
	999	127,6
0709 90 70	052	88,0
	999	88,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	66,0
	624	79,7
	999	72,8
	999	66,5
0805 50 10	052	66,3
	528	51,6
	600	81,6
	999	66,5
0806 10 10	052	137,2
	400	313,8
	508	330,7
	999	260,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	96,9
	404	95,4
	512	69,8
	800	168,2
	999	107,6
0808 20 50	052	107,2
	720	39,1
	999	73,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 4 al 7 novembre 2002, è fissata una restituzione massima pari a 163,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 4 al 7 novembre 2002, è fissata una restituzione massima pari a 175,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1995/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 4 al 7 novembre 2002, è fissata una restituzione massima pari a 270,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1996/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002

che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2003 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 349/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, il volume totale delle assegnazioni richieste ammonta a 12 276 727,076 tonnellate per gli operatori non tradizionali A/B e a 650 916,000 tonnellate per gli operatori non tradizionali C.
- (2) Occorre fissare in conformità le percentuali da applicare per determinare le assegnazioni degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C.

- (3) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, l'assegnazione destinata a ciascun operatore non tradizionale è uguale alla percentuale seguente della sua domanda di assegnazione:

- a) per ogni operatore non tradizionale A/B: 3,67370 %,
- b) per ogni operatore non tradizionale C: 12,67444 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 1997/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, stabilisce che il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

- (2) Il regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1934/2001 ⁽⁴⁾, deve essere opportunamente modificato in modo da apportare quest'ultimo provvedimento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 296/96 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 262 del 2.10.2001, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 902/2002 per quanto riguarda le coordinate del servizio di controllo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 902/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate nella Repubblica ceca prima dell'importazione nella Comunità europea ⁽³⁾, espone nei dettagli le coordinate del servizio di controllo incaricato della realizzazione dei suddetti controlli, in questo caso l'ispettorato ceco agricolo ed alimentare.
- (2) Le autorità ceche hanno informato la Commissione che, nel quadro della legge ceca n. 146/2002, del 20 marzo 2002, il nome e le coordinate del servizio di controllo saranno modificate a decorrere dal 1° gennaio 2003. Occorre di conseguenza modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 902/2002.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 902/2002 le coordinate del servizio di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione ⁽⁴⁾ sono sostituite dalle coordinate seguenti:

«CAFIA
Autorità ceca di controllo agricolo ed alimentare (Státní zemědělská a potravinářská inspekce)
Květná 15
CZ-603 00 Brno
Tel. (420-5) 43 54 02 03/02 49
Fax (420-5) 43 54 02 10
E-mail: fruveg@cafia.cz»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 1999/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio relativo al regime specifico per gli aiuti da concedere in favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2019/93 prevede misure specifiche per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali delle isole minori del Mar Egeo, sotto forma di un aiuto forfettario all'ettaro.
- (2) L'aiuto forfettario all'ettaro è subordinato alla preventiva presentazione da parte dell'interessato, associazione o organizzazione di produttori, di un'azione per il miglioramento qualitativo dei vini, secondo un programma approvato dalle autorità competenti.
- (3) L'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2019/93 ha soppresso l'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di qualità, considerato inadeguato alla situazione esistente nelle isole del mar Egeo a causa del breve periodo di magazzinaggio.
- (4) È opportuno prevedere le modalità necessarie per la gestione di tale regime e per il controllo delle condizioni stabilite dal Consiglio.
- (5) A fini di chiarezza giuridica, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3112/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

1. L'aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d., di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2019/93, è concesso su domanda di associazioni o di organizzazioni di produttori, per le superfici coltivate a viti di varietà idonee alla produzione dei vini v.q.p.r.d.

2. Le organizzazioni di produttori sono quelle di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Le autorità greche definiscono i criteri che le associazioni di produttori devono soddisfare per poter beneficiare degli aiuti in questione e li comunicano alla Commissione.

Articolo 3

1. La domanda di aiuto all'ettaro è presentata dall'interessato alla competente autorità greca nel corso del periodo da questa stabilito e comunque non oltre il 1° maggio di ogni anno per la campagna vitivinicola successiva. Tuttavia, per la campagna vitivinicola 2002/03, la domanda è presentata al più tardi il 31 dicembre 2002.

2. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'indirizzo dell'associazione o dell'organizzazione di produttori;
- b) le superfici coltivate per la produzione di v.q.p.r.d., in ettari e are, con il loro riferimento catastale o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'ente incaricato del controllo delle superfici;
- c) le varietà delle uve utilizzate;
- d) la stima della produzione che può essere vendemmiata.

Articolo 4

Dopo aver constatato che l'associazione o l'organizzazione di produttori ha rispettato l'azione per il miglioramento qualitativo dei vini, secondo il programma approvato, l'autorità greca competente versa l'aiuto anteriormente al 1° aprile della campagna vitivinicola a cui questo si riferisce.

Articolo 5

Entro il 30 aprile, l'autorità greca competente comunica alla Commissione le superfici che sono state oggetto di una domanda d'aiuto e per le quali l'aiuto è stato effettivamente versato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2019/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 442/2002.

⁽¹⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 52.

Articolo 6

1. L'autorità greca competente adotta tutte le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto previsto dal presente regolamento.

2. I controlli relativi alle domande di aiuto sono effettuati in modo da consentire un'efficace verifica del rispetto delle condizioni imposte. A seconda del carattere delle misure di sostegno, l'autorità greca competente definisce le modalità e i mezzi da utilizzare per il controllo nonché i beneficiari da controllare. Nei casi opportuni, detta autorità si avvale dello schedario viticolo e del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.

3. I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco.

4. Il controllo amministrativo deve essere esauriente e comportare verifiche incrociate, nei casi opportuni anche con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo per evitare un'eventuale e ingiustificata doppia concessione del sostegno.

5. Sulla base di un'analisi di rischio, l'autorità nazionale esegue controlli in loco per sondaggio su un numero di domande di aiuto che rappresentano almeno il 5 % delle superfici sovvenzionate.

6. L'autorità greca competente determina il regime delle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi sottoscritti e delle disposizioni applicabili in materia, prendendo tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

7. Si applica l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽¹⁾ relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 3112/93 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

REGOLAMENTO (CE) N. 2000/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2425/2001 ⁽⁵⁾, prevede a quali stock possano applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1811/2002 ⁽⁷⁾, stabilisce, per il 2002, i contingenti per alcuni stock ittici.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo una parte del proprio contingente. Nei limiti indicati in detto articolo, i quantitativi riportati saranno aggiunti al contingente 2002.

- (4) Secondo le informazioni comunicate alla Commissione, nel 2001 alcuni Stati membri hanno effettuato catture di alcuni stock ittici eccedenti gli sbarchi consentiti. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2002 saranno oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.
- (5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, il superamento degli sbarchi consentiti nel 2001 comporta detrazioni ponderate dai contingenti nazionali nel 2002 per gli stock soggetti a tali detrazioni ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2848/2000.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2555/2001 sono aumentati o ridotti come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 276 del 12.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO

Specie	Zona	Stati membri	Quantitativi riportati ⁽¹⁾	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 2001	Detrazioni ⁽²⁾	Detrazioni ponderate ⁽³⁾	Detrazioni supplementari ⁽⁴⁾	Contingente 2002	Valore modificato del contingente 2002
Acciuga	VIII	ES	0,00	785,00	785,00	0,00	n.a.	29 700,00	28 915,00
Rana pescatrice	VII	BE	201,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	1 719,00	1 920,00
Rana pescatrice	VII	NL	26,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	223,00	249,00
Rana pescatrice	VII	UK	390,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	3 345,00	3 735,00
Rana pescatrice	VII	FR	644,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	11 030,00	11 674,00
Rana pescatrice	VII	ES	80,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	683,00	763,00
Rana pescatrice	VIII a, b, d, e	ES	90,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	786,00	876,00
Rana pescatrice	VIII a, b, d, e	FR	500,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	4 374,00	4 874,00
Rana pescatrice	VIII c, IX, X	ES	500,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	3 958,00	4 458,00
Merluzzo bianco	I, II (acque norvegesi)	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	1 976,00	1 976,00
Merluzzo bianco	I, II	ES	0,00	11,00	11,00	0,00	n.a.	2 205,00	2 194,00
Merluzzo bianco	II a (CE), Mare del Nord	FR	0,00	37,00	0,00	37,00	n.a.	1 822,00	1 785,00
Merluzzo bianco	III a Skagerrak	DK	0,00	204,00	0,00	204,00	n.a.	5 680,00	5 476,00
Merluzzo bianco	VII b a k, VIII, IX, X, CEEAF 34.1.1 (acque CE)	IRL	0,00	4,00	0,00	4,00	n.a.	977,00	973,00
Melù	II a (acque CE), Mare del Nord (acque CE)	DK	4 855,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	26 846,00	31 701,00
Melù	II a (acque CE), Mare del Nord (acque CE)	NL	15,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	81,00	96,00
Melù	II a (acque CE), Mare del Nord (acque CE)	UK	107,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	592,00	699,00
Melù	V b (acque CE), VI, VII, XII, XIV	DE	1 494,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	8 582,00	10 076,00

Specie	Zona	Stati membri	Quantitativi riportati ⁽¹⁾	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 2001	Detrazioni ⁽²⁾	Detrazioni ponderate ⁽³⁾	Detrazioni supplementari ⁽⁴⁾	Contingente 2002	Valore modificato del contingente 2002
Melù	V b (acque CE), VI, VII, XII, XIV	ES	2 591,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	14 304,00	16 895,00
Melù	V b (acque CE), VI, VII, XII, XIV	FR	2 164,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	11 944,00	14 108,00
Melù	V b (acque CE), VI, VII, XII, XIV	NL	3 108,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	26 963,00	30 071,00
Melù	V b (acque CE), VI, VII, XII, XIV	UK	2 976,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	25 032,00	28 008,00
Melù	VIII a, b, d, e	ES	1 000,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	5 530,00	6 530,00
Melù	VIII a, b, d, e	FR	776,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	4 291,00	5 067,00
Melù	VIII c, IX, X	ES	4 400,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	24 332,00	28 732,00
Merluzzo bianco & eglefino	V b (acque delle isole Færøer)	DE	0,00	1,00	1,00	0,00	n.a.	10,00	9,00
Sogliola	II, IV (Mare del Nord)	NL	1 274,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	12 038,00	13 413,00
Sogliola	II, IV (Mare del Nord)	BE	159,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	1 333,00	1 492,00
Sogliola	II, IV (Mare del Nord)	GE	141,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	1 067,00	1 208,00
Sogliola	II, IV (Mare del Nord)	UK	82,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	686,00	768,00
Sogliola	Skagerrak e Kattegat, III b, c, d (acque CE)	DK	59,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	420,00	479,00
Sogliola	VII a	BE	55,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	543,00	598,00
Sogliola	VII a	UK	25,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	244,00	269,00
Sogliola	VII d	BE	124,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	1 400,00	1 524,00
Sogliola	VII d	UK	89,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	1 000,00	1 089,00
Sogliola	VII e	UK	0,00	21,00	0,00	21,00	n.a.	309,00	288,00
Sogliola	VII f, g	BE	0,00	30,00	0,00	30,00	n.a.	669,00	639,00

Specie	Zona	Stati membri	Quantitativi riportati ⁽¹⁾	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 2001	Detrazioni ⁽²⁾	Detrazioni ponderate ⁽³⁾	Detrazioni supplementari ⁽⁴⁾	Contingente 2002	Valore modificato del contingente 2002
Sogliola	VII f, g	UK	29,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	301,00	330,00
Sogliola	VIII a, b	BE	7,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	50,00	57,00
Sogliola	VIII a, b	NL	11,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	275,00	286,00
Passera di mare	II a (acque CE), Mare del Nord	BE	0,00	504,00	0,00	504,00	n.a.	4 591,00	4 087,00
Passera di mare	II a (acque CE), Mare del Nord	DK	0,00	132,00	0,00	132,00	n.a.	14 922,00	14 790,00
Passera di mare	III a Kattegat	SW	0,00	1,00	1,00	0,00	n.a.	211,00	210,00
Passera di mare	VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)	FR	37,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	373,00	410,00
Ippoglosso nero	NAFO 3 L, M, N, O	ES	0,00	206,00	206,00	0,00	n.a.	12 060,00	11 854,00
Eglefino	III a, III b, c, d (acque CE)	DE	0,00	16,00	16,00	0,00	n.a.	250,00	234,00
Eglefino	III a, III b, c, d (acque CE)	DK	0,00	14,00	14,00	0,00	n.a.	3 937,00	3 923,00
Eglefino	III a, III b, c, d (acque CE)	SW	0,00	63,00	63,00	0,00	n.a.	465,00	402,00
Nasello	II a (acque CE), Mare del Nord (acque CE)	NL	0,00	3,00	0,00	3,00	n.a.	31,00	28,00
Aringa	I, II	SW	0,00	221,00	221,00	0,00	n.a.	9 540,00	9 319,00
Aringa	I, II (acque norvegesi)	DK	0,00	34,00	34,00	0,00	n.a.	5 930,00	5 896,00
Aringa	I, II (acque norvegesi)	SW	0,00	107,00	107,00	0,00	n.a.	2 200,00	2 093
Aringa	III b, c, d (acque CE), esclusa l'unità di gestione 3	DK	0,00	4,00	4,00	0,00	n.a.	11 478,00	11 474,00
Aringa	Mare del Nord a nord di 53° 30' N	FR	0,00	72,00	0,00	72,00	n.a.	11 982,00	11 910,00
Aringa	Mare del Nord a nord di 53° 30' N (IVa, IVb)	UK	0,00	68,00	0,00	68,00	n.a.	38 169,00	38 101,00
Aringa	Mare del Nord a nord di 53° 30' N	SW	0,00	132,00	0,00	132,00	n.a.	3 546,00	3 414,00

Specie	Zona	Stati membri	Quantitativi riportati ⁽¹⁾	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 2001	Detrazioni ⁽²⁾	Detrazioni ponderate ⁽³⁾	Detrazioni supplementari ⁽⁴⁾	Contingente 2002	Valore modificato del contingente 2002
Aringa	Skagerrak e Kattegat	SW	0,00	931,00	0,00	931,00	n.a.	34 917,00	33 986,00
Aringa	VI a S, VII b, c	NL	30,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	1 273,00	1 303,00
Aringa	VII e, f	FR	0,00	3,00	3,00	0,00	n.a.	500,00	498,00
Aringa	VII g, h, j, k	FR	0,00	1,00	1,00	0,00	n.a.	679,00	678,00
Aringa	VII g, h, j, k	NL	123,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	679,00	802,00
Suro	V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV	ES	1 500,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	14 163,00	15 663,00
Suro	V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV	DE	1 690,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	10 371,00	12 061,00
Suro	V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV	DK	2 098,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	12 975,00	15 073,00
Suro	V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV	FR	1 117,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	6 853,00	7 970,00
Suro	V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV	NL	8 062,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	49 479,00	57 541,00
Suro	V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV	UK	2 285,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	14 026,00	16 311,00
Suro	VIII c, IX	ES	3 658,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	30 932,00	34 590,00
Lepidorombi	VII	BE	41,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	361,00	402,00
Lepidorombi	VII	ES	450,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	4 005,00	4 455,00
Lepidorombi	VII	FR	546,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	4 861,00	5 407,00
Lepidorombi	VII	UK	215,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	1 914,00	2 129,00
Lepidorombi	VIII a, b, d, e	ES	100,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	858,00	958,00
Lepidorombi	VIII a, b, d, e	FR	80,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	692,00	772,00
Lepidorombi	VIII c, IX, X	FR	23,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	185,00	208,00

Specie	Zona	Stati membri	Quantitativi riportati ⁽¹⁾	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 2001	Detrazioni ⁽²⁾	Detrazioni ponderate ⁽³⁾	Detrazioni supplementari ⁽⁴⁾	Contingente 2002	Valore modificato del contingente 2002
Lepidorombi	VIII c, IX, X	ES	462,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	3 692,00	4 154,00
Scampo	VII	FR	460,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	4 326,00	4 785,50
Merluzzo giallo	VIII a, b, d, e	FR	216,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	1 743,00	1 959,00
Merluzzo giallo	VIII c	FR	8,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	576,00	584,00
Razze, trigoni, mante, n.i.a.	II a (acque comunitarie), IV (acque comunitarie)	NL	0,00	42,00	42,00	0,00	n.a.	696,00	654,00
Scorfano di Norvegia	V (acque non comunitarie), XII, XIV	IRL	0,00	1,00	1,00	0,00	n.a.	3,00	2,00
Scorfano di Norvegia	V, XIV (acque della Groenlandia)	UK	0,00	4,00	4,00	0,00	n.a.	175,00	171,00
Merluzzo carbonaro	I, II a, b (acque norvegesi)	UK	0,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	231,00	231,00
Merluzzo carbonaro	II a (acque CE), III a, III b, c, d (acque CE), IV	DK	0,00	87,00	0,00	87,00	n.a.	5 598,00	5 511,00
Merluzzo carbonaro	II a (acque CE), III a, III b, c, d (acque CE), IV	UK	0,00	77,00	0,00	77,00	n.a.	10 838,00	10 761,00
Merluzzo carbonaro	II a (acque CE), III a, III b, c, d (acque CE), IV	SW	0,00	223,00	0,00	231,00	n.a.	2 119,00	1 888,00
Merluzzo carbonaro	V b (acque CE), VI, VII e XIV	IRL	0,00	8,00	0,00	8,00	n.a.	425,00	417,00
Pesce spada	Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N	PT	0,00	8,00	8,00	0,00	n.a.	385,00	377,00
Merlano	II a (acque CE), IV	NL	0,00	145,00	0,00	145,00	n.a.	2 154,00	2 009,00
Merlano	VIII	FR	336,00	0,00	0,00	0,00	n.a.	3 360,00	3 696,00

n.a.: Non applicabile.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽⁴⁾ In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 2001/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2002****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 4 al 7 novembre 2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2002/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2002 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 novembre 2002 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di dicembre 2002 possono essere presentate domande di titoli per 5 327,812 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,719 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2004/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002

relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne e grasso di taluni prodotti nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 ⁽⁶⁾, ha instaurato, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (2) Sono necessarie disposizioni per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, per quanto riguarda il settore delle carni suine, ai fini della classificazione dei prodotti dei codici 1602 41 10 9110, 1602 41 10 9130, 1602 42 10 9110, 1602 42 10 9130 e 1602 49 19 9130.
- (3) Occorre definire una procedura per la determinazione della percentuale in peso di carne e grasso.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 1583/89 della Commissione, del 7 giugno 1989, relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne e grasso di taluni prodotti nel settore delle carni suine ⁽⁷⁾, stabilisce una procedura per

la determinazione della percentuale in peso di carne e grasso. Tuttavia, la descrizione dei prodotti di cui al summenzionato regolamento non corrisponde più alla realtà e dovrebbe quindi essere modificata. In occasione di tale modifica occorre procedere ad una rifusione della normativa applicabile in materia e fondare il nuovo testo sull'articolo 37 del trattato, in quanto esso riguarda esclusivamente l'applicazione uniforme della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

- (5) Per quanto di rispettiva competenza, le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine e del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La percentuale in peso di carne e grasso dei prodotti dei codici 1602 41 10 9110, 1602 41 10 9130, 1602 42 10 9110, 1602 42 10 9130 e 1602 49 19 9130 della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è determinata secondo la procedura illustrata in allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1583/89 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 18 novembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.
⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 20.
⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.
⁽⁷⁾ GU L 156 dell'8.6.1989, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

PROCEDURA DI ANALISI

Il tenore di carne e grasso è determinato seguendo la procedura seguente:

1. Metodi di analisi:
 - 1.1. L'analisi va effettuata su campioni omogenei e rappresentativi della preparazione di carne.
 - 1.2. I metodi di analisi da utilizzare sono i seguenti:
 - 1.2.1. Azoto: determinazione del tenore di azoto con il metodo Kjeldahl.
 - 1.2.2. Umidità: determinazione del tenore di umidità della carne e dei prodotti a base di carne — ISO 1442 — 1997.
 - 1.2.3. Materie grasse: determinazione del tenore totale di materie grasse per estrazione all'etere di petrolio dopo idrolisi all'acido cloridrico.
 - 1.2.4. Ceneri: determinazione del tenore di ceneri della carne e dei prodotti a base di carne — ISO 936 — 1998.
 - 1.3. Le disposizioni delle norme ISO suindicate, concernenti il prelievo dei campioni, non sono da considerarsi obbligatorie ai sensi del presente regolamento.
2. Calcolo del tenore di carne e grasso

% di carne sgrassata

$$DM = \frac{NT - N_x}{f} \times 100$$

% totale di carne e grasso

$$= DM + F$$

ove:

NT = Azoto totale determinato per analisi (percentuale in peso).

N_x = Azoto di origine estranea alla carne (percentuale in peso).

f = Tenore medio di azoto (percentuale in peso) della carne magra contenuta nel prodotto: il valore di tale fattore è

3,5	per i prosciutti e loro pezzi dei codici 1602 41 10 9110 e 1602 41 10 9130
3,35	per le spalle e loro pezzi dei codici 1602 42 10 9110 e 1602 42 10 9130
3,35	per gli altri prodotti del codice 1602 49 19 9130

F = Quantità di grasso estraibile (percentuale in peso) determinata mediante analisi.

Il tenore totale di azoto e di grassi estraibili è determinato coi metodi di cui ai punti 1.2.1 e 1.2.3. Inoltre, la determinazione del tenore di umidità (1.2.2) e di ceneri (1.2.4) consente di valutare per deduzione il tenore degli altri ingredienti.

Per apportare le correzioni al valore di azoto di origine estranea alla carne (fattore N_x), occorre conoscere la quantità di ciascun ingrediente contenente azoto, nonché il tenore di azoto di tali ingredienti.

La tabella che segue indica il tenore medio di azoto di vari ingredienti contenenti azoto che possono essere presenti nelle preparazioni di carne:

Prodotti estranei alla carne	Percentuale in peso di azoto
Caseina	15,8
Caseinato di sodio	14,8
Isolato di proteine di soia	14,5
Proteine di soia testurizzate	8,0
Farina di soia	8,0
Glutammato di monosodio (MSG)	8,3

Per quanto concerne la ripetibilità dei metodi di analisi si rinvia alle summenzionate norme ISO.

Va preso in considerazione il risultato medio di almeno due determinazioni.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia

(2002/882/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e finanziario ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) hanno ristabilito i contatti con le organizzazioni internazionali e, in particolare, hanno progredito sulla via della normalizzazione delle relazioni finanziarie del paese con i creditori multilaterali, inclusa la Banca europea per gli investimenti, e con i creditori bilaterali ufficiali.
- (2) Dall'ottobre 2000, la RFI ha compiuto progressi sostanziali nella stabilizzazione e nelle riforme economiche ed ha intrapreso grandi iniziative per instaurare un'efficiente economia di mercato.
- (3) Nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, che costituisce il contesto per le relazioni dell'Unione europea con la regione, è auspicabile sostenere le azioni intese a favorire la stabilizzazione politica ed economica nella RFI, nella prospettiva di instaurare relazioni di piena cooperazione con la Comunità.
- (4) L'assistenza finanziaria comunitaria costituisce uno strumento per avvicinare maggiormente la RFI alla Comunità.

- (5) La Comunità ha già concesso nel 2001 alla RFI un'assistenza macrofinanziaria per l'importo di 345 milioni EUR ⁽⁴⁾. Nel maggio 2002 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato un accordo ampliato di credito («Extended Arrangement»), di durata triennale, con la RFI per l'importo di circa 829 milioni di dollari USA, a sostegno del programma economico del paese per il periodo 2002-2005.

- (6) Nel maggio 2001 la Banca mondiale ha deciso di mettere a disposizione della RFI, su base temporanea, un pacchetto di prestiti agevolati per l'importo di 540 milioni di dollari USA in un triennio. Sinora sono stati approvati, nel gennaio e nel maggio 2002, due crediti per l'aggiustamento strutturale, dell'importo rispettivamente di 70 milioni di dollari USA e di 85 milioni di dollari USA, intesi a sostenere le riforme delle finanze pubbliche e dei settori sociale e energetico ed a favorire lo sviluppo del settore privato.

- (7) Nel novembre 2001 i membri del Club di Parigi hanno concesso alla RFI un sostanziale sgravio del debito, con conseguente miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti.

- (8) Le autorità della RFI hanno chiesto assistenza finanziaria agli Istituti finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali.

- (9) Al di là dei finanziamenti che potrebbero essere prevedibilmente messi a disposizione da parte dell'FMI e della Banca mondiale, resta da coprire un consistente fabbisogno di finanziamento residuo per sostenere gli obiettivi politici del programma di riforma del governo.

⁽¹⁾ Proposta del 27.8.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 10.10.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 17.10.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Decisioni 2001/549/CE (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38). Decisione modificata dalla decisione 2001/901/CE (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 30).

- (10) L'assistenza macrofinanziaria comunitaria alla RFI costituisce un provvedimento adeguato per contribuire ad alleviare i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese, sostenendo la bilancia dei pagamenti e potenziando le riserve valutarie.
- (11) L'assistenza finanziaria della Comunità, nella quale si associano un prestito a lungo termine e un contributo diretto a fondo perduto, costituisce un provvedimento adeguato per garantire la sostenibilità della situazione finanziaria della RFI nei confronti dell'estero, data la limitata capacità di questo paese di ottenere prestiti. L'assistenza finanziaria della Comunità dovrebbe essere attuata in modo effettivo ed appropriato.
- (12) L'inclusione nell'assistenza macrofinanziaria di una componente costituita da un contributo a fondo perduto non pregiudica i poteri dell'Autorità di bilancio della Comunità.
- (13) Una nuova Carta costituzionale è attualmente in fase di discussione al Parlamento. A partire dalla sua entrata in vigore, la RFI continuerebbe ad esistere sotto un altro nome. Il futuro cambiamento di nome non pregiudica la presente decisione.
- (14) All'entrata in vigore della nuova Carta costituzionale, è possibile che la Banca nazionale di Jugoslavia cessi di esistere. Pertanto, dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale, l'assistenza macrofinanziaria prevista a titolo della presente decisione sarà erogata all'istituto o agli istituti incaricati di assumersi la responsabilità della Banca nazionale di Jugoslavia di ricevere i fondi previsti nel quadro della presente decisione.
- (15) La presente assistenza dovrebbe essere gestita dalla Commissione, in consultazione con il Comitato economico e finanziario.
- (16) Per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione della RFI un'ulteriore assistenza macrofinanziaria in forma di un prestito a lungo termine e di un contributo diretto a fondo perduto, nell'intento di assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di potenziare le riserve valutarie del paese.
2. La componente «prestito» della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale di 55 milioni EUR, con una durata massima di 15 anni. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, per conto della Comunità europea, le risorse necessarie da mettere a disposizione della RFI in forma di prestito.
3. La componente «contributo a fondo perduto» della presente assistenza ammonta all'importo massimo di 75 milioni EUR.

4. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la RFI.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a concordare con le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni di politica economica alle quali è subordinata l'ulteriore assistenza macrofinanziaria comunitaria. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
2. La Commissione si accerta a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario e in coordinamento con l'FMI, che le politiche economiche della RFI rispondano agli obiettivi della presente assistenza macrofinanziaria e che siano soddisfatte le condizioni cui essa è subordinata.

Articolo 3

1. Le componenti «prestito» e «contributo a fondo perduto» della presente assistenza sono messe a disposizione della RFI in almeno due quote. Fatto salvo l'articolo 2, la prima rata viene svincolata subordinatamente alla soddisfacente attuazione del programma di aggiustamento e di riforma della RFI previsto nell'attuale accordo ampliato di credito concluso da questo paese con l'FMI.
2. Fatto salvo l'articolo 2, la seconda quota ed eventuali quote successive sono svincolate subordinatamente alla soddisfacente messa in atto del programma di aggiustamento e di riforme della RFI e non prima che sia trascorso un trimestre dopo il versamento della quota precedente.
3. I fondi sono versati alla Banca nazionale della RFI e, dopo l'entrata in vigore della nuova Carta costituzionale, all'istituto o agli istituti incaricati di assumersi la responsabilità della Banca nazionale di Jugoslavia di ricevere i fondi previsti nel quadro della presente decisione.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.
2. La Commissione adotta i provvedimenti necessari, se la RFI lo richieda, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.
3. Su richiesta della RFI, e qualora le circostanze consentano di migliorare il tasso d'interesse del prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti contratti inizialmente oppure ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di revisione sono effettuate nel rispetto delle condizioni enunciate al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media dei prestiti contratti, né un aumento dell'importo, al tasso di cambio corrente, del capitale ancora da rimborsare alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico, se del caso, della RFI.

5. Il Comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno ed entro settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione nell'anno precedente.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica per due anni a decorrere da tale data.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina

(2002/883/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e finanziario ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno ristabilito i contatti con le organizzazioni internazionali e, in particolare, hanno progredito sulla via della normalizzazione delle relazioni finanziarie del paese con i creditori multilaterali, inclusa la Banca europea per gli investimenti, e con creditori bilaterali ufficiali.
- (2) Dall'ottobre 2000, la Bosnia-Erzegovina ha compiuto progressi sostanziali nella stabilizzazione e nelle riforme economiche ed ha intrapreso grandi iniziative per attuare un'efficiente economia di mercato.
- (3) Nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, che costituisce il contesto per le relazioni dell'Unione europea con la regione, è auspicabile sostenere le azioni intese a favorire la stabilizzazione politica ed economica nella Bosnia-Erzegovina, nella prospettiva di sviluppare una relazione di piena cooperazione con la Comunità.
- (4) Un'assistenza finanziaria comunitaria dovrebbe costituire uno strumento per ravvicinare maggiormente la Bosnia-Erzegovina alla Comunità.
- (5) La Comunità ha già concesso nel 1999 alla Bosnia-Erzegovina un'assistenza macrofinanziaria di 60 milioni di EUR. Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato il un accordo stand-by, della durata di 15 mesi, con la Bosnia-Erzegovina per l'importo di circa 89 milioni di USD, a sostegno del programma economico elaborato dalle autorità del paese per il periodo 2002-2003.
- (6) Il gruppo della Banca mondiale ha impegnato circa 900 milioni di USD a sostegno di 42 stanziamenti/fondi fiduciari dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), erogando dal 1996 circa 670 milioni di USD. Inoltre, la Società finanziaria internazionale (IFC) ha impegnato, a fini di prestiti, circa 45 milioni di USD, di

cui al febbraio 2002 aveva erogato 37 milioni. È in corso di esecuzione una seconda linea di credito per l'aggiustamento strutturale delle pubbliche finanze (PFSAC II), è stata appena completata l'esecuzione di una linea di credito di aggiustamento per la privatizzazione di imprese e di banche (EBPAC) e l'anno scorso è stata portata a termine un'operazione relativa alla riforma del mercato del lavoro e alla protezione sociale. Di recente, è stata approvata anche un'operazione intesa a migliorare e potenziare l'ambiente imprenditoriale.

- (7) I membri del Club di Parigi hanno concesso nell'ottobre 1998 alla Bosnia-Erzegovina uno sgravio del debito, con conseguente miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti.
- (8) Le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno chiesto assistenza finanziaria agli Istituti finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali.
- (9) Al di là del finanziamento che, secondo le stime, possono fornire l'FMI e la Banca mondiale, resta da coprire un grave ammanco finanziario residuo, per sostenere gli obiettivi politici che le autorità tentano di conseguire con le loro iniziative di riforma.
- (10) L'assistenza macrofinanziaria comunitaria alla Bosnia-Erzegovina costituisce un provvedimento adeguato per contribuire ad alleviare le difficoltà finanziarie del paese nei confronti dell'estero, sostenendo la bilancia dei pagamenti e garantendo le riserve.
- (11) L'assistenza finanziaria comunitaria, nella quale si associano un prestito a lungo termine e una sovvenzione a fondo perduto, costituisce un appoggio adeguato a favore della sostenibilità della situazione finanziaria della Bosnia-Erzegovina nei confronti dell'estero, data la limitata capacità di questo paese di ottenere prestiti. Tale assistenza finanziaria comunitaria dovrebbe essere attuata in modo effettivo ed appropriato.
- (12) Includere nell'assistenza in oggetto una componente di sovvenzione non pregiudica i poteri dell'autorità di bilancio comunitaria.
- (13) L'assistenza in oggetto va gestita dalla Commissione, in consultazione con il Comitato economico e finanziario.
- (14) Per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri diversi da quelli stabiliti all'articolo 308,

⁽¹⁾ Proposta del 27.8.2002 (non ancora pubblicata nella GU).

⁽²⁾ Parere reso il 10.10.2002 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ Parere reso il 17.10.2002 (non ancora pubblicato nella GU).

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione della Bosnia-Erzegovina un'ulteriore assistenza macrofinanziaria in forma di un prestito a lungo termine e di una sovvenzione a fondo perduto, nell'intento di assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di garantire le riserve del paese.
2. La componente di prestito di tale assistenza ammonta all'importo massimo, in capitale, di 20 milioni di EUR, con un periodo massimo di maturità di 15 anni. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, per conto della Comunità europea, le risorse necessarie da mettere a disposizione della Bosnia-Erzegovina in forma di prestito.
3. La componente di sovvenzione di tale assistenza ammonta all'importo massimo di 40 milioni di EUR.
4. L'assistenza finanziaria comunitaria in oggetto sarà gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario e secondo modalità consone agli accordi conclusi tra l'FMI e la Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a concordare con le autorità della Bosnia-Erzegovina, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni di politica economica alle quali sarà subordinata tale assistenza. Le condizioni sono consone agli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
2. La Commissione si accerta a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario e in coordinamento con l'FMI, che le politiche economiche nella Bosnia-Erzegovina rispondano agli obiettivi di tale assistenza e che siano soddisfatti i requisiti ad essa attinenti.

Articolo 3

1. Le componenti di prestito e di sovvenzione dell'assistenza saranno messe a disposizione della Bosnia-Erzegovina in almeno due quote. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà erogata in base ad una soddisfacente attuazione del programma di aggiustamento e riforme della Bosnia-Erzegovina secondo l'attuale accordo di stand-by con l'FMI.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni altra quota saranno erogate in subordine al conseguimento di buoni risultati nel programma di aggiustamento e di riforme della Bosnia-Erzegovina, e non prima che sia trascorso un trimestre dal versamento della quota precedente.
3. I fondi saranno versati alla Banca centrale della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti di cui all'articolo 1 saranno effettuate alla medesima data di valuta e non implicheranno per la Comunità né trasformazione dei periodi di maturità, né rischi di cambio o di tasso d'interessi né altri rischi commerciali.
2. La Commissione adotterà i necessari provvedimenti, se lo chieda la Bosnia-Erzegovina, per assicurare che nei termini e condizioni del prestito sia inclusa una clausola di rimborso anticipato e che sia possibile avvalersene.
3. A richiesta della Bosnia-Erzegovina, e se le circostanze consentano di migliorare il tasso d'interesse del prestito, la Commissione può rifinanziare, in misura integrale o parziale, i prestiti contratti inizialmente oppure ristrutturare le corrispondenti condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate nel rispetto delle condizioni enunciate al paragrafo 1 e non hanno l'effetto di prorogare il periodo medio di maturità dei prestiti contratti né di aumentare l'importo, secondo il tasso attuale di cambio, del capitale ancora da rimborsare alla data del rifinanziamento o ristrutturazione.
4. Tutti i costi correlati che la Comunità dovrà sostenere per avviare e per effettuare l'operazione prevista nella presente decisione sono posti a carico, se del caso, della Bosnia-Erzegovina.
5. Il Comitato economico e finanziario è tenuto informato dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, almeno una volta all'anno.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, entro settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale valuterà anche l'esecuzione della presente decisione nell'anno precedente.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica fino a due anni dopo tale data.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2002

relativa alle disposizioni nazionali sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di legno trattato con creosoto notificate dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 95, paragrafi 4 e/o 5, del trattato CE

[notificata con il numero C(2002) 4116]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/884/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

1. Legislazione comunitaria

- (1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, stabilisce regole che limitano l'immissione sul mercato e l'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, la direttiva si applica alle sostanze e ai preparati elencati nell'allegato.
- (2) La direttiva 89/678/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 ⁽³⁾, che modifica la direttiva 76/769/CEE, ha inserito in tale direttiva un articolo 2a, ai cui sensi le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al processo tecnico, per quanto riguarda le sostanze e i preparati già inclusi nella direttiva 76/769/CEE, vengono adottate conformemente alla procedura prevista nell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE ⁽⁵⁾.
- (3) La direttiva 76/769/CEE è stata modificata in diverse occasioni. Alcune sostanze e preparati pericolosi sono stati aggiunti all'allegato I, e ulteriori restrizioni sono state imposte in materia di immissione sul mercato e/o uso di sostanze e preparati pericolosi previsti da tale allegato. In determinati casi sono state poste limitazioni all'immissione sul mercato e/o all'uso di prodotti trattati con tali sostanze e preparati o che li contengono.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1979, pag. 201.

⁽²⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 398 del 20.12.1989, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1.

- (4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante la quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE ⁽⁶⁾, adottata sulla base dell'articolo 100a del trattato (divenuto successivamente articolo 95), ha aggiunto all'elenco delle varie sostanze e preparati pericolosi, la cui immissione sul mercato ed uso sono soggetti alle restrizioni di cui all'allegato I della direttiva 76/769/CEE, inter alia, un punto 32 relativo al creosoto e ai distillati simili (catrame di carbone) e ai preparati che li contengono (in seguito «creosoto»). Essa stabilisce restrizioni relative all'immissione sul mercato e all'uso di creosoto destinato al trattamento del legno e di legno trattato con creosoto.
- (5) Ai sensi del punto 32, il creosoto non doveva essere usato per il trattamento del legno se contenente benzo[a]pirene (in seguito «B[a]P») e fenoli estraibili in acqua (in seguito «WEP»: water extractable phenols) al di sopra di determinate concentrazioni. Il limite per il B[a]P era fissato ad un massimo di 0,005 % in massa (50 ppm) e il limite per i fenoli estraibili in acqua ad un massimo del 3 % in massa (30 g/kg). Il legno così trattato inoltre non poteva essere immesso sul mercato.
- (6) Era tuttavia consentito in deroga l'uso del creosoto per il trattamento del legno negli impianti industriali se la concentrazione di B[a]P era inferiore allo 0,05 % in massa (= 500 ppm) e se la concentrazione di fenoli estraibili in acqua era inferiore 3 % in massa (= 30 g/kg). Entro questi limiti il creosoto non poteva essere venduto al pubblico e i contenitori dovevano recare un'etichetta con la dicitura «unicamente per uso in impianti industriali». Il legno trattato con creosoto in impianti industriali, che veniva immesso sul mercato per la prima volta, poteva essere usato soltanto per applicazioni industriali e professionali, ad esempio per ferrovie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, porti e vie d'acqua, ad eccezione di alcuni casi in cui l'uso era escluso, ad esempio all'interno di edifici, a contatto con prodotti destinati al consumo umano o animale, nei campi da gioco e in altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta o qualora esistesse il rischio di contatto con la pelle. Il legno trattato da molto tempo immesso sul mercato dei prodotti usati poteva essere utilizzato a prescindere dal tipo di creosoto impiegato, tranne nei casi sopra menzionati.
- (7) Nel 1999, basandosi su uno studio degli effetti del creosoto sulla salute ⁽⁷⁾, e sul successivo esame da parte del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (in seguito CSTEE) ⁽⁸⁾, la Commissione ha iniziato un dibattito con gli Stati membri al fine di rivedere le disposizioni della direttiva 76/769/CEE relativamente al creosoto.
- (8) Il 26 ottobre 2001, la Commissione ha adottato la direttiva 2001/90/CEE ⁽⁹⁾ che adegua per la settima volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE (creosoto). Il secondo considerando della direttiva fa riferimento allo studio degli effetti sulla salute, concludendo che il creosoto presenta un rischio di insorgenza di tumori superiore a quello finora presunto. Il terzo considerando cita le conclusioni dell'esame di tale studio condotto dal CSTEE, secondo le quali il creosoto con contenuto di benzo[a]pirene (B[a]P) inferiore a 0,005 % in massa e/o il legno trattato con tale creosoto presentano un rischio di insorgenza del cancro per i consumatori e che l'entità del rischio dà motivo di preoccuparsi.
- (9) La direttiva 2001/90/CE ha sostituito il punto 32 dell'allegato I alla direttiva 76/769/CEE, stabilendo nuove restrizioni relative all'immissione sul mercato e all'uso di creosoto destinato al trattamento del legno e del legno trattato con creosoto. Conformemente alle disposizioni di tale punto, il creosoto non può essere utilizzato per il trattamento del legno e il legno così trattato non può essere immesso sul mercato. È tuttavia consentito in deroga che il creosoto possa essere utilizzato per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali per nuovi trattamenti in situ se contiene una concentrazione di B[a]P inferiore allo 0,005 % in massa (= 50 ppm) e una concentrazione di fenoli estraibili in acqua inferiore al 3 % in massa (= 30 g/kg). Questo tipo di creosoto non può essere venduto al pubblico e può essere immesso sul mercato soltanto in imballaggi di capacità pari o superiore a 20 litri. L'imballaggio deve recare la seguente dicitura: «unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali».

⁽⁶⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ Fraunhofer Institute of Toxicity and Aerosol Research, «Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products (CTP) by Chronic Epicutaneous Application in Male CD-1 mice (78 weeks)», relazione definitiva, Hanover, Germania, ottobre 1997.

⁽⁸⁾ Parere su «il rischio di insorgenza di tumori per i consumatori presentato dal creosoto con contenuto di benzo[a]pirene inferiore a 50 ppm e/o dal legno trattato con creosoto, e stima di tale rischio», espresso dall'ottava riunione plenaria dello CSTEE, Bruxelles, 4 marzo 1999.

⁽⁹⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 41.

- (10) Il legno così trattato immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, come opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli, porti e vie fluviali. In alcuni casi tuttavia il suo uso è proibito, ad esempio all'interno di edifici, in campi da gioco, in parchi, giardini e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle, per la fabbricazione di mobili da giardino o a contatto con prodotti destinati al consumo umano o animale. Il legno trattato con creosoto prima della direttiva 76/769/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/90/CE, può essere immesso sul mercato dei prodotti usati, tranne che nei casi sopra citati di proibizione totale.

2. Disposizioni nazionali

- (11) Le disposizioni nazionali notificate alla Commissione assumono la forma di un progetto di decreto inteso a modificare la decisione sui rivestimenti contenenti idrocarburi policiclici aromatici (Besluit PAK-houdende coatings) ⁽¹⁰⁾ nel quadro della legge sui prodotti chimici (legno trattato con creosoto).
- (12) L'articolo 1, punto B, del progetto di decreto inserisce una nuova sezione 4a intitolata «legno trattato con creosoto», che contiene un nuovo articolo 8a, il quale al paragrafo 1, lettera a), prevede che «a partire dalla data determinata mediante regio decreto è proibito importare nei Paesi Bassi, utilizzare, fornire a terzi o tenere a disposizione per la vendita sul mercato olandese legno trattato con creosoto per applicazioni comportanti il contatto di tale legno con le acque di superficie e sotterranee».
- (13) Ai sensi del paragrafo 2 del nuovo articolo 8a, il divieto non si applica al legno trattato con creosoto posto in opera prima della data da determinarsi mediante regio decreto fintanto che sarà mantenuta l'attuale destinazione. Il paragrafo 3 prevede altre due eccezioni, che riguardano il legno trattato con creosoto:
- vincolato ad un regime doganale e destinato al transito, al deposito doganale o all'ammissione temporanea in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 16, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹¹⁾;
 - originario di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro del SEE e non destinato alla vendita sul mercato olandese.
- (14) L'articolo 8b della nuova sezione 4a prevede che chiunque importi, fornisca o tenga a disposizione per la vendita sul mercato legno trattato con creosoto cui non si applica il divieto, tenga un registro in proposito e dimostri a richiesta che il legno trattato con creosoto in questione non è destinato agli usi cui si riferisce il divieto. Nel registro sono da annotare come minimo:
- il nome e l'indirizzo del produttore o del fornitore dal quale è stato acquistato il legno trattato con creosoto,
 - la data in cui il legno trattato con creosoto è stato consegnato dal produttore o dal fornitore,
 - il settore di applicazione del legno trattato con creosoto,
 - il nome e l'indirizzo della persona a cui il legno trattato con creosoto è stato consegnato o messo a disposizione,
 - la data di consegna del legno trattato con creosoto,
 - la quantità di legno trattato con creosoto ricevuta o consegnata.

3. Notifica precedente ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato

- (15) I Paesi Bassi avevano già notificato alla Commissione la loro intenzione di introdurre queste disposizioni nazionali. La notifica era stata presentata il 25 gennaio 2001 e mirava ad ottenere l'autorizzazione della Commissione in riferimento alle pertinenti disposizioni della direttiva 76/769/CEE, come modificata dalla direttiva 94/60/CE. Conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato con decisione 2002/59/CE ⁽¹²⁾ la Commissione ha approvato le disposizioni nazionali proposte.

⁽¹⁰⁾ Bollettino delle leggi e decreti (Staatsblad) 1996, n. 304, modificato da ultimo dal decreto del 6 aprile 1998 (Staatsblad n. 235).

⁽¹¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 23 del 25.1.2002, pag. 37.

- (16) Una descrizione particolareggiata delle argomentazioni avanzate dai paesi Bassi, con relative prove presentate a sostegno, nonché i principali elementi di fatto e di diritto assunti come base del giudizio della Commissione, sono contenuti nel considerando della decisione 2002/59/CE, cui si fa pieno riferimento ai fini della presente decisione. Per ragioni di chiarezza ne viene fornita una breve sintesi nei punti da 17 a 20.
- (17) I Paesi Bassi hanno ritenuto che nuovi dati scientifici inerenti alla protezione dell'ambiente, connessi ad un problema manifestatosi nel loro territorio dopo l'adozione della direttiva 94/60/CE, giustificassero l'introduzione delle disposizioni nazionali notificate.
- (18) Le prove presentate dai Paesi Bassi evidenziavano alcuni rischi ambientali dovuti a composti di creosoto, in particolare agli idrocarburi policiclici aromatici, lisciviati dal legno trattato con creosoto a contatto con le acque di superficie e sotterranee. Inoltre le informazioni presentate sottolineavano la situazione di esposizione particolarmente elevata delle acque di superficie e sotterranee prevalente nei Paesi Bassi.
- (19) Il 12 giugno 2001 il CSTEE ha espresso un parere preliminare ⁽¹³⁾ sulle prove presentate, concludendo che la motivazione della notifica olandese appariva a prima vista una questione complessa e non implicava pericoli per la salute umana. Il 13 luglio 2001, con decisione 2001/599/CE ⁽¹⁴⁾, la Commissione ha prolungato per un ulteriore periodo di sei mesi il periodo di sei mesi di cui al secondo comma dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato, al fine di consentire un'approfondita valutazione di tutte le prove fornite. La decisione è stata notificata ai Paesi Bassi il giorno stesso dell'adozione.
- (20) Il CSTEE ha espresso il proprio parere definitivo il 21 ottobre 2001, poco prima dell'adozione della direttiva 2001/90/CE, confermando ampiamente la validità scientifica delle prove presentate dai Paesi Bassi. Sulla base di tale parere, con decisione 2002/59/CE, del 23 gennaio 2002, la Commissione ha approvato le disposizioni nazionali proposte ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato. La decisione è stata notificata ai Paesi Bassi il giorno stesso.

II. PROCEDURA

- (21) Ai sensi della direttiva 2001/90/CE gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa al più tardi entro il 31 dicembre 2002. Le disposizioni devono entrare in vigore al più tardi entro il 30 giugno 2003.
- (22) Come si è visto al considerando 15, con decisione 2002/59/CE la Commissione — conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato — ha approvato le disposizioni nazionali proposte concernenti il legno trattato con creosoto notificate dai Paesi Bassi.
- (23) Con lettera datata 25 aprile 2002 la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi ha di nuovo notificato alla Commissione — in conformità dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE — le disposizioni nazionali che tale paese intende introdurre, che divergono dalla direttiva 76/769/CEE come modificata dalla direttiva 2001/90/CE, precisando i motivi dell'introduzione delle stesse. Con lettera del 10 luglio 2002 la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi ha informato la Commissione che il suo governo fa anche riferimento all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE a sostegno della propria posizione.
- (24) Con lettera dell'8 agosto 2002 la Commissione ha informato le autorità olandesi di aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafi 4 e 5, e che il periodo di sei mesi per il suo esame previsto dall'articolo 95, paragrafo 6, iniziava il 4 maggio 2002, giorno successivo a quello del ricevimento della notifica.

⁽¹³⁾ Parere sul creosoto - Notifica dei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato, espresso dalla ventiquattresima riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 12 giugno 2001.

⁽¹⁴⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 46.

- (25) Con lettera dell'8 agosto 2002 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta pervenuta dai Paesi Bassi. La Commissione ha anche pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁵⁾ una notifica in merito a tale richiesta, al fine di portare a conoscenza delle altre parti interessate le disposizioni nazionali che i Paesi Bassi intendono adottare.

III. VALUTAZIONE

1. Considerazioni di ammissibilità

- (26) I Paesi Bassi mirano ad ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione di disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva 76/769/CEE, modificata dalla direttiva 2001/90/CE, che è una misura di armonizzazione adottata sulla base dell'articolo 95 del trattato. La direttiva 2001/90/CE è stata adottata ai sensi dell'articolo 2a della direttiva 76/769/CEE. Essa sostituisce il punto 32 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, modificato dalla direttiva 94/60/CE, che era stata adottata sulla base dell'articolo 100a del trattato (divenuto successivamente articolo 95), e armonizza l'immissione sul mercato e l'uso del creosoto e del legno trattato con creosoto.
- (27) Le differenze tra le disposizioni pertinenti della direttiva 2001/90/CE e le disposizioni nazionali sono sintetizzate nella tavola che segue:

	Direttiva 2001/90/CE	Disposizioni nazionali
Legno trattato con creosoto contenente B[a]P < 0,005 % in massa e fenoli estraibili in acqua < 3 % in massa	Il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali per nuovi trattamenti in situ può essere immesso sul mercato e usato per applicazioni professionali e industriali comportanti il contatto con acque di superficie o sotterranee. Il legno trattato diversamente prima del 30 giugno 2003 può essere immesso sul mercato dei prodotti usati e/o (ri)utilizzato per le suddette applicazioni	Divieto di immissione sul mercato e uso di legno trattato per applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie o sotterranee Il legno trattato da molto tempo non può essere immesso sul mercato per reimpiego o essere riutilizzato per le suddette applicazioni se viene rimosso dall'attuale luogo di applicazione legno trattato da molto tempo non può essere immesso sul mercato per reimpiego o essere riutilizzato per le suddette applicazioni se viene rimosso dall'attuale luogo di applicazione
Legno trattato con creosoto contenente B[a]P > 0,005 in massa e fenoli estraibili in acqua < 3 % in massa	Il legno trattato da molto tempo può essere immesso sul mercato dei prodotti usati per reimpiego in applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie o sotterranee	Il legno trattato da molto tempo non può essere immesso sul mercato per reimpiego o essere riutilizzato per applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie o sotterranee se viene rimosso dall'attuale luogo di applicazione

- (28) In sintesi le disposizioni nazionali sono più restrittive di quelle contenute nella direttiva 2001/90/CE sotto i seguenti profili:
- l'immissione sul mercato e/o l'uso di legno trattato con creosoto — contenente una concentrazione di B[a]P inferiore allo 0,005 % in massa e una concentrazione di fenoli estraibili in acqua inferiore al 3 % in massa — in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali per nuovi trattamenti in situ per applicazioni professionali e industriali comportanti il contatto con acque (sotterranee), consentiti dalla direttiva, sarebbero proibiti nei Paesi Bassi,
 - l'immissione sul mercato per reimpiego o la riutilizzazione per applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie o sotterranee di legno trattato da molto tempo con creosoto sono proibite dai Paesi Bassi se il legno viene rimosso dall'attuale luogo di applicazione.
- (29) La direttiva 2001/90/CE sostituisce tutte le disposizioni sul legno trattato con creosoto introdotte nella direttiva 76/769/CEE dalla direttiva 94/60/CE, nei cui confronti i Paesi Bassi avevano ottenuto l'autorizzazione a introdurre le disposizioni nazionali in questione. Le differenze tra le disposizioni pertinenti della direttiva 76/769/CEE, come modificata dalla direttiva 94/60/CE, come modificata dalla direttiva 2001/90/CE e le disposizioni nazionali in questione sono sintetizzate nella tavola che segue:

⁽¹⁵⁾ GU C 188 dell'8.8.2002, pag. 2.

	Direttiva 94/60/CE	Direttiva 2001/90/CE	Disposizioni nazionali
Legno trattato con creosoto contenente B[a]P < 0,005 % in massa e fenoli estraibili in acqua < 3 % in massa	Nessuna restrizione all'immissione sul mercato o all'uso di legno trattato per applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie e sotterranee. Nessuna restrizione all'immissione sul mercato o all'uso di legno trattato da molto tempo per applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie e sotterranee.	Il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali per nuovi trattamenti in situ può essere immesso sul mercato e usato per applicazioni professionali e industriali comportanti il contatto con acque di superficie e sotterranee. Il legno trattato diversamente prima del 30 giugno 2003 può essere immesso sul mercato dei prodotti usati e (ri)utilizzato per le suddette applicazioni.	Divieto di immissione sul mercato e uso di legno trattato con creosoto per applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie o sotterranee. Il legno trattato da molto tempo non può essere immesso sul mercato per reimpiego o essere riutilizzato per applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie o sotterranee se viene rimosso dall'attuale luogo di applicazione.
Legno trattato con creosoto contenente B[a]P da 0,005 a 0,05 (0,005 < B[a]P < 0,05) e fenoli estraibili in acqua < 3 % in massa	Il legno trattato con creosoto in impianti industriali può essere immesso sul mercato e usato per applicazioni professionali e industriali comportanti il contatto con acque di superficie e sotterranee. Il legno trattato da molto tempo può essere immesso sul mercato dei prodotti usati per reimpiego nelle suddette applicazioni.	Divieto totale di prima immissione sul mercato di legno trattato con creosoto Il legno trattato prima del 30 giugno 2003 può essere collocato sul mercato dei prodotti usati per reimpiego in applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie o sotterranee.	Divieto di immissione sul mercato e uso di legno trattato con creosoto per applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie e sotterranee. Il legno trattato da molto tempo non può essere immesso sul mercato per reimpiego o essere utilizzato per applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie o sotterranee se viene rimosso dall'attuale luogo di applicazione.
Legno trattato con creosoto contenente B[a]P > 0,05 % in massa e fenoli estraibili in acqua < 3 % in massa	Divieto totale di immissione sul mercato di legno trattato con creosoto. Il legno trattato da molto tempo può essere immesso sul mercato dei prodotti usati per reimpiego in applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie e sotterranee.	Divieto totale di immissione sul mercato di legno trattato con creosoto. Il legno trattato da molto tempo può essere immesso sul mercato dei prodotti usati per reimpiego in applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie e sotterranee.	Divieto totale di immissione sul mercato di legno trattato con creosoto. Il legno trattato da molto tempo non può essere immesso sul mercato per reimpiego o essere riutilizzato per applicazioni comportanti il contatto con acque di superficie o sotterranee se viene rimosso dall'attuale luogo di applicazione.

- (30) Dalla tabella risulta evidente che — fatta eccezione per le norme relative all'immissione sul mercato e all'uso del legno trattato con creosoto contenente una concentrazione di B[a]P superiore allo 0,05 % in massa, precedentemente immesso sul mercato, che restano immutate — le disposizioni pertinenti introdotte dalla direttiva 2001/90/CE sono più restrittive di quelle introdotte dalla direttiva 94/60/CE. Tuttavia le disposizioni nazionali notificate dai Paesi Bassi, già precedentemente notificate ed approvate dalla Commissione, continuano ad essere più restrittive di quelle della direttiva 2001/90/CE.
- (31) Con lettera del 25 aprile 2002, notificata alla Commissione il 3 maggio 2002, integrata da lettera del 10 luglio 2002, a sostegno della propria notifica i Paesi Bassi fanno riferimento al paragrafo 4 e/o al paragrafo 5 dell'articolo 95.

- (32) L'articolo 95, paragrafo 4, del trattato recita: «allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse».
- (33) L'articolo 95, paragrafo 5, del trattato recita: «allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse».
- (34) Tali norme del trattato distinguono tra situazioni in cui le disposizioni nazionali notificate dagli Stati membri devono essere mantenute e quelle in cui le disposizioni nazionali devono essere introdotte, sottoponendo ciascuna fattispecie a specifiche condizioni per l'applicazione della deroga contenuta nel disposto sostanziale dell'articolo 95. Mentre per essere applicate, le condizioni dell'articolo 95, paragrafo 4, presuppongono che di massima le disposizioni nazionali esistano prima dell'adozione della misura di armonizzazione, le condizioni dell'articolo 95, paragrafo 5, si applicano allorché le disposizioni nazionali vengono di massima notificate in fase di progetto.
- (35) La documentazione presentata dimostra che le disposizioni nazionali esistono solo sotto forma di progetto. Esse non erano in vigore, né sono state adottate, prima dell'adozione della direttiva 2001/90/CE. Occorre comunque considerare alcune circostanze specifiche per stabilire se la notifica presentata dai Paesi Bassi deve essere esaminata sotto il profilo di cui all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato, oppure valutata alla luce delle disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 5.
- (36) Più specificamente, le disposizioni nazionali sono state inizialmente notificate alla Commissione il 23 gennaio 2001, cioè prima dell'adozione della direttiva 2001/90/CE, e sono state approvate con decisione 2002/59/CE. Conformemente ad una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non è autorizzato ad applicare disposizioni nazionali in deroga a una misura armonizzata, finché la Commissione non ha deciso in proposito⁽¹⁶⁾. Inoltre, al momento dell'adozione della direttiva 2001/90/CE né le preoccupazioni ambientali né il problema specifico sollevati dai Paesi Bassi erano stati presi in considerazione. Il riconoscimento di tali preoccupazioni e della loro specificità per i Paesi Bassi si è avuto dopo l'adozione della direttiva. La Commissione è stata a sua volta indotta ad approvare le disposizioni nazionali e a dichiarare contemporaneamente la propria intenzione di rivedere la direttiva recentemente adottata⁽¹⁷⁾.
- (37) È evidente che notificando disposizioni nazionali che erano già state notificate prima dell'adozione della direttiva 2001/90/CE, i Paesi Bassi «ritengono necessario mantenere [tali] disposizioni nazionali», che sono state approvate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4. Viceversa la nuova notifica non sembra soddisfare le condizioni previste dall'articolo 95, paragrafo 5, perché non è «dopo l'adozione da parte ... della Commissione di una misura di armonizzazione» che i Paesi Bassi hanno ritenuto necessario introdurre le disposizioni nazionali, ma ben prima dell'adozione della direttiva 2001/90/CE.
- (38) Occorre rilevare che, conformemente alla legislazione comunitaria, non è consentito ad uno Stato membro applicare misure nazionali in deroga ad una misura di armonizzazione prima che la Commissione le abbia approvate. Va altresì rilevato che l'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE concerne le disposizioni nazionali che uno Stato membro intende mantenere dopo l'adozione di una misura di armonizzazione, in altri termini disposizioni nazionali già in vigore nello stato medesimo. Il 23 gennaio 2002 la Commissione ha approvato le disposizioni nazionali proposte dai Paesi Bassi, che sotto il profilo della protezione dell'ambiente derogavano alla direttiva 94/60/CE. Il 26 ottobre 2001 tuttavia era stata adottata la direttiva 2001/90/CE. Le disposizioni nazionali proposte, autorizzate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, derogano alla direttiva 2001/90/CE e di conseguenza devono essere approvate dalla Commissione prima di poter entrare in vigore. Per tale motivo i Paesi Bassi hanno notificato per la seconda volta le stesse disposizioni nazionali già precedentemente notificate ed approvate dalla Commissione. È in tali circostanze specifiche che la Commissione conclude che i Paesi Bassi intendono «mantenere» le stesse disposizioni nazionali che sotto il profilo della protezione dell'ambiente sono più restrittive di quelle contenute nella direttiva 2001/90/CE. La notifica presentata dai Paesi Bassi deve quindi essere valutata alla luce dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

⁽¹⁶⁾ Cfr. causa C-319/97 Kortas, Racc. 1999, pag. I-3143, punto 28.

⁽¹⁷⁾ Cfr. considerando 98 della decisione 2002/59/CE della Commissione.

- (39) Occorre ricordare che la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽¹⁸⁾ si applica all'installazione da parte di un soggetto di legno trattato con creosoto nelle acque di superficie ⁽¹⁹⁾. Tale direttiva tuttavia, riguarda l'autorizzazione preventiva di qualsiasi scarico inter alia nelle acque interne superficiali, nelle acque marine territoriali e nelle acque interne del litorale e non contempla l'immissione sul mercato di legno trattato con creosoto, né prevede il divieto generalizzato di uso del legno trattato con creosoto a contatto con le acque di superficie. Pertanto le disposizioni olandesi di cui si tratta, nel bandire totalmente l'immissione sul mercato e l'uso di legno trattato con creosoto per applicazioni comportanti un contatto con le acque di superficie, travalicano le disposizioni previste nella direttiva 76/464/CE e risultano incompatibili con la direttiva 2001/90/CE.
- (40) Inoltre la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione di acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ⁽²⁰⁾ contempla l'installazione da parte di un soggetto di legno trattato con creosoto a diretto contatto con le acque sotterranee se gli idrocarburi policiclici aromatici (in seguito IPA) lisciviati dal legno trattato sono rilevati in quantità o concentrazioni preoccupanti. In tali circostanze, l'uso di legno trattato con creosoto a contatto con le acque sotterranee è proibito ai sensi di tale direttiva. La direttiva tuttavia non vieta totalmente l'uso di legno trattato con creosoto a contatto con le acque sotterranee né si applica all'immissione sul mercato di legno trattato con creosoto. Pertanto le disposizioni olandesi di cui si tratta, nel bandire totalmente l'immissione sul mercato e l'uso di legno trattato con creosoto per applicazioni comportanti il contatto con acque sotterranee travalicano le disposizioni previste nella direttiva 80/68/CEE e risultano incompatibili con la direttiva 2001/90/CE.
- (41) La notifica presentata dai Paesi Bassi contiene una spiegazione dei motivi relativi alla protezione ambientale che a loro avviso giustificano le disposizioni nazionali notificate.
- (42) Alla luce di quanto precede si può concludere che i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione il testo delle norme nazionali approvate dalla decisione 2002/59/CE, ma incompatibili con la direttiva 2001/90/CE, che essi intendono mantenere, insieme ad una spiegazione dei motivi che a loro parere giustificano il mantenimento di tali disposizioni.
- (43) La notifica presentata dai Paesi Bassi al fine di ottenere l'approvazione delle disposizioni nazionali proposte — già approvate con decisione 2002/59/CE ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE e rimaste invariate — contempla misure ancor più restrittive di quelle adottate con la direttiva 2001/90/CE. La notifica è pertanto da considerare ammissibile ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato, nella misura in cui le disposizioni pertinenti della direttiva 2001/90/CE non sono identiche a quelle contenute nella direttiva 94/60/CE.

2. Valutazione di merito

- (44) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di avvalersi della possibilità di deroga previste in tale articolo. Più specificamente le disposizioni nazionali devono essere giustificate dalle esigenze importanti di cui all'articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. Inoltre, la possibilità di deroga contemplata all'articolo 95, paragrafo 4, richiede che esista un problema specifico allo Stato membro notificante, connesso ai motivi addotti dallo Stato stesso.

⁽¹⁸⁾ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

⁽¹⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia europea del 29 settembre 1999, causa C-232/97 — Racc. 1999, pag. I-6385.

⁽²⁰⁾ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

- (45) Inoltre, conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione, qualora consideri giustificata l'introduzione di siffatte disposizioni nazionali, deve verificare se esse costituiscano o meno uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o meno un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

2.1. Creosoto — Informazioni generali

- (46) Il creosoto è una miscela complessa di oltre 200 composti chimici, in prevalenza idrocarburi aromatici nonché composti fenolici e composti aromatici azotati e solfati. È un distillato medio-pesante del catrame di carbone (temperatura di ebollizione circa 200-400 °C).
- (47) Il creosoto può contenere oltre 30 diversi idrocarburi policiclici aromatici (IPA) con una possibile concentrazione totale di IPA dell'85 %. I più importanti sono:
- acenaftene,
 - naftalene,
 - fenantrene,
 - antracene,
 - fluorene,
 - fluorantene,
 - crisene,
 - trifenilene,
 - benzo[a]antracene,
 - benzo[b]fluorantene,
 - benzo[k]fluorantene,
 - benzo[a]pirene.
- (48) Il benzo[a]pirene (B[a]P) è uno degli IPA più studiati e la concentrazione di B[a]P è usata come indicatore o sostanza marker a scopi di classificazione e non riflette di per sé la concentrazione totale di IPA del creosoto. In funzione del tipo di creosoto di cui si tratta, la concentrazione di B[a]P può variare tra 0,003 e 0,3 % in peso (30-3 000 ppm). Una distillazione raffinata di catrame di carbone con selezione delle frazioni può portare a concentrazioni di B[a]P o fenolo inferiori. L'Istituto dell'Europa occidentale per la conservazione del legno (Western European Institute for Wood Preservation) ha sviluppato diverse norme industriali, caratterizzate principalmente da concentrazioni diverse di frazioni di distillazione specificate e, elemento particolarmente importante in questo contesto, diverse concentrazioni di B[a]P. I valori limiti per le norme di classificazione sono 500 ppm e 50 ppm.
- (49) Sono possibili modifiche alle proprietà fisiche e chimiche del creosoto se esse sono necessarie per scopi legati all'uso del prodotto o ambientali. È possibile creare un prodotto a viscosità inferiore, talvolta chiamato carbolineum, che si adatta meglio alle applicazioni a pennello, incorporando componenti con un punto d'ebollizione inferiore. La direttiva 2001/90/CE non opera una distinzione: essa concerne e tratta in maniera identica tutta una serie di diversi distillati del catrame di carbone, ognuno dei quali specificato in base al nome e ai numeri EINECS e CAS.
- (50) Il creosoto è usato principalmente e quasi esclusivamente come agente di conservazione del legno. Le applicazioni industriali e professionali su larga scala sono di gran lunga le più importanti: traversine ferroviarie, pali per linee elettriche aeree, opere idrauliche (protezione delle sponde), staccionate, pali per l'agricoltura e la frutticoltura. Il creosoto e altri prodotti simili sono anche usati da singoli consumatori per la conservazione del legno.
- (51) Le proprietà più importanti del creosoto sono:
- grande efficacia fungicida,
 - grande efficacia insetticida,
 - lunga durata,
 - resistenza alla lisciviazione e alle intemperie.

- (52) Una piccolissima quantità di creosoto è contenuta nei farmaci per la cura di alcune malattie della pelle, come la psoriasi.

Effetti ecotossicologici

- (53) In vari paesi si sono verificati casi di contaminazione ambientale da creosoto, spesso riconducibili a vecchi impianti di trattamento del legno. La maggior parte delle informazioni sulla dispersione del creosoto nell'ambiente derivano infatti da fuoriuscite industriali di creosoto e dalla contaminazione residua di impianti di creosoto in disuso. La contaminazione ambientale è stata individuata da un'analisi di composti di IPA selezionati, in particolare B[a]P.
- (54) Il creosoto è tossico per alcuni organismi nel terreno e altamente tossico per gli organismi acquatici (con valori 96h LC-50 spesso inferiori a 1 mg/l). Molti suoi componenti hanno un effetto di bioaccumulo.
- (55) Le caratteristiche principali degli IPA nell'ambiente sono:
- gli IPA si legano fortemente alla materia organica del terreno,
 - il ritmo di degradazione degli IPA nel terreno e in altri comparti ambientali è in genere lento; i residui di creosoto possono persistere per molti anni nell'ambiente (> 20-30 anni),
 - i principali processi di decomposizione sono la fotodegradazione (per effetto cioè dei raggi solari) e la degradazione microbica (ad opera di alcuni batteri); la degradazione microbica può verificarsi in condizioni aerobiche e anaerobiche. I composti di IPA con quattro anelli e più possono essere scarsamente degradabili,
 - gli IPA che finiscono nei corsi d'acqua si trasferiscono rapidamente nei sedimenti,
 - nei corsi d'acqua, la maggior parte degli IPA con peso molecolare inferiore sono principalmente rimossi mediante degradazione microbica e i composti con peso molecolare più elevato mediante fotoossidazione e sedimentazione. La degradazione microbica degli IPA maggiormente solubili in acqua si verifica in condizioni aerobiche e anaerobiche. Nelle specie acquatiche è stato osservato un effetto di bioaccumulo dei costituenti degli IPA.
- (56) Le emissioni di IPA nell'aria, nell'acqua e nel terreno possono verificarsi durante i processi di impregnazione e di stoccaggio nel luogo d'impregnazione, nonché durante l'uso del legno trattato. Gli IPA riscontrati nei diversi comparti ambientali sono però di varia origine (tutti i processi di combustione, il traffico, ecc.) ed è spesso difficile attribuire i loro livelli a una fonte particolare come il legno trattato con creosoto.
- (57) Uno studio ⁽²¹⁾ condotto in Svezia sui pali impregnati con creosoto ha rilevato che dopo essere rimasti 40 anni nel terreno tali pali avevano perso alcuni dei composti contenuti nel creosoto, soprattutto quelli con il punto d'ebollizione più basso (< 270 °C). La parte dei pali sporgente dal terreno aveva perso la quantità maggiore. La mobilità dei composti lisciviati è risultata tuttavia molto bassa in quanto è stato possibile rilevarli soltanto nel terreno a stretto contatto con i pali. Ciò concorda con l'osservazione che la mobilità nel terreno degli IPA è estremamente bassa a causa del loro forte assorbimento nella materia organica.
- (58) La presenza di livelli elevati di IPA in ambienti acquatici è stata spesso attribuita alla presenza di legno trattato con creosoto. La migrazione di componenti del creosoto dal legno trattato alle acque è più elevata nelle acque dolci che nell'acqua di mare, come dimostrato in molti studi. La migrazione sembra essere più limitata nell'acqua di mare; secondo uno studio, dopo 10 anni di permanenza in mare, i pali di fondazione mantenevano il 93 % della composizione originaria dei composti di creosoto ⁽²²⁾. L'inquinamento dei sedimenti a causa della lisciviazione di creosoto dalle strutture di protezione delle sponde è stato documentato nei Paesi Bassi ⁽²³⁾ e anche da studi sull'inquinamento derivante da impianti di impregnazione in disuso.

⁽²¹⁾ S. Holmroos, *Analys av kreosotstolpar i Simlångsdalen efter 40 års exponering i fält*. Rapport nr. M205-252.092. Älvkarleby: Vattenfall Utveckling, 1994.

⁽²²⁾ L.L. Ingram e al., *Migration of Creosote and Its Components from Treated Piling Sections in a Marine Environment*, Proc. Ann. Meet. Am. Wood Preserv. Assoc. 78, 1982, pag. 120. Si vedano anche le note 8 e 18.

⁽²³⁾ Bkh consulting engineers, *Foundation of the appeal against the EC-directive on creosote*, relazione finale, Delft, 1° luglio 1995.

- (59) Più recentemente, basandosi su uno studio condotto nei Paesi Bassi ⁽²⁴⁾, il CSTE^E ⁽²⁵⁾ ha evidenziato i rischi ambientali connessi all'uso di legno trattato con creosoto in ambiente acquatico (acque di superficie e sotterranee) anche ad una concentrazione molto bassa di BaP contenuto nel creosoto usato per il trattamento del legno.
- (60) Quanto all'esposizione degli esseri umani attraverso l'ambiente, sono pochi i dati disponibili sull'inquinamento ambientale dovuto a IPA derivanti dal creosoto.

2.2. La posizione dei Paesi Bassi

- (61) I Paesi Bassi sono del parere che le disposizioni nazionali siano giustificate dall'esigenza di proteggere l'ambiente acquatico dai rischi dovuti al legno trattato con creosoto a contatto con le acque di superficie e sotterranee, nonché dalla situazione specifica di esposizione che predomina nei Paesi Bassi.
- (62) I Paesi Bassi fanno riferimento alle prove presentate a sostegno della loro precedente notifica e ai risultati della revisione condotta dal CSTE^E ⁽²⁶⁾. Una descrizione particolareggiata delle pertinenti prove documentarie cui si riferiscono i Paesi Bassi figura nella decisione 2002/59/CE, cui si fa riferimento ai fini della presente decisione. I Paesi Bassi sottolineano inoltre che la direttiva 2001/90/CE si ispira esclusivamente a esigenze di protezione della salute umana e non tiene conto né delle preoccupazioni ambientali né della situazione specifica di esposizione che predomina nei Paesi Bassi.

2.3. Valutazione della posizione dei Paesi Bassi

2.3.1. Motivazione dell'esigenza di proteggere l'ambiente

- (63) Le prove cui fa riferimento la notifica olandese evidenziano i rischi per l'ambiente acquatico derivanti da IPA lisciviati da legno trattato con creosoto a contatto con acque di superficie e sotterranee. Le autorità olandesi hanno effettuato una valutazione dei rischi sia per il legno trattato con creosoto contenente una concentrazione di B[a]P inferiore allo 0,05 % in massa (in seguito «creosoto standard»), sia per quello trattato con creosoto contenente una concentrazione di B[a]P inferiore allo 0,005 % (in seguito «creosoto modificato»). Per entrambi i tipi di legno trattato con creosoto si è rilevato che sono state consistentemente superate le concentrazioni massime ammissibili per la maggior parte degli IPA selezionati sia nelle acque di superficie e sotterranee che nei sedimenti.
- (64) Nel suo parere del 21 ottobre 2001 il CSTE^E convalida ampiamente le preoccupazioni ambientali espresse dai Paesi Bassi. Per il legno trattato con creosoto standard tuttavia il CSTE^E osserva che i rischi ambientali potrebbero essere anche superiori a quelli indicati dalle autorità olandesi. Quanto al creosoto modificato, il CSTE^E osserva che esso non comporta una consistente riduzione dei livelli di altri IPA e conclude che i soli controlli basati su B[a]P non sono sufficienti.

⁽²⁴⁾ Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling, CSR Advisiesrapport: 08196A01, Creosoot — Milieurisico's ten gevolge van de toepassing van gecreosoteerd hout in contact met water en bodem — Auteurs: M.H.M.M. Monforts, E.W.M. Roex, and J.P. Rila, 5.12.2000 — RIVM (Ricerca per l'uomo e per l'ambiente) Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (Istituto nazionale della salute pubblica e dell'ambiente).

⁽²⁵⁾ Parere sul creosoto — notifica dei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato, espresso dalla ventiquattresima riunione plenaria del CSTE^E, Bruxelles, 12 giugno 2001.

⁽²⁶⁾ Parere sul creosoto — notifica dei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato, espresso dalla ventiquattresima riunione plenaria del CSTE^E, Bruxelles, 12 giugno 2001.

- (65) La direttiva 2001/90/CE, adottata prima che il CSTEE esprimesse il proprio parere, si limita a ridurre da 0,05 a 0,005 % il contenuto di B[a]P consentito nel creosoto, e pertanto non affronta adeguatamente i rischi ambientali evidenziati dai Paesi Bassi. Essa si ispira esclusivamente ad esigenze di protezione della salute umana e, prima che il CSTEE esprimesse la sua valutazione, non tiene conto delle preoccupazioni ambientali manifestate dai Paesi Bassi. Nella decisione 2001/59/CE inoltre la Commissione — affrontando le preoccupazioni ambientali e annunciando la propria intenzione di rivedere di conseguenza le relative disposizioni — riconosce i limiti della direttiva 2001/90/CE.
- (66) Dalla documentazione cui si riferisce la notifica olandese risulta anche che nei Paesi Bassi esiste un problema specifico di livello elevato di esposizione delle acque olandesi di superficie e sotterranee agli IPA del legno trattato con creosoto.
- (67) Nel suo parere del 30 ottobre 2001 il CSTEE riconosce che il ricorso al legno trattato con creosoto a contatto con le vie d'acqua è ampiamente diffuso nei Paesi Bassi a scopo di protezione delle sponde e che i conseguenti rischi per l'ambiente acquatico in tale paese sono verosimilmente elevati. Ulteriori informazioni comparative ⁽²⁷⁾ indicano che l'impiego estensivo di legno trattato con creosoto per la protezione delle sponde nei Paesi Bassi costituisce un grave problema per tale paese in confronto agli altri Stati membri. Inoltre una stima recente ⁽²⁸⁾ del livello generale di concentrazione degli IPA nelle zone olandesi di acque di superficie conferma che la situazione di esposizione che predomina nei Paesi Bassi presenta connotazioni particolarmente accentuate.
- (68) Analogamente, alla luce dei dati che dimostrano la notevole estensione nei Paesi Bassi delle acque sotterranee a bassa profondità, unitamente all'uso estensivo di legno trattato con creosoto per applicazioni suscettibili di entrare in contatto con acque sotterranee, è logico concludere che anche per le acque sotterranee si può prevedere un livello particolarmente elevato di esposizione a IPA del legno trattato con creosoto.
- (69) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali notificate dai Paesi Bassi siano giustificate dall'esigenza di ridurre l'esposizione dell'ambiente acquatico olandese e proporzionate all'obiettivo perseguito.

2.4. Assenza di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e di ostacoli al funzionamento del mercato interno

2.4.1. Assenza di discriminazione arbitraria

- (70) In forza dell'articolo 95, paragrafo 6, la Commissione deve verificare che le disposizioni previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo un principio generale della legislazione comunitaria, l'assenza di discriminazione significa che non si può applicare un trattamento diverso a situazioni simili, né un trattamento simile a situazioni diverse.
- (71) Le disposizioni nazionali hanno portata generale e sono destinate ad essere applicate, per gli usi in questione, al legno trattato con creosoto sia nazionale che importato. Di conseguenza non vi è alcuna prova che esse possano essere utilizzate come strumento di discriminazione arbitraria fra gli operatori economici nella Comunità.

⁽²⁷⁾ Bkh consulting engineers, Foundation of the appeal against the EC-directive on creosote, relazione finale, Delft, 1° luglio 1995.

G. Grimmer, Study on the Justification in Scientific Terms of Allowing The Netherlands to retain its National Laws on Creosote in Place of Council Directive 94/60/EC. Relazione finale, Biochemisches Institut für Umweltcarcinogene, Großhansdorf (Germania), dicembre 1995.

⁽²⁸⁾ Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling, CSR Advisierapport: 08196A01, Creosoot — Milieurisico's ten gevolge van de toepassing van gecreosoteerd hout in contact met water en bodem — Auteurs: M.H.M.M. Monforts, E.W.M. Roex, and J.P. Rila, 5.12.2000 — RIVM (Ricerca per l'uomo e per l'ambiente) Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (Istituto nazionale della salute pubblica e dell'ambiente).

2.4.2. Assenza di una restrizione dissimulata nel commercio

- (72) Disposizioni nazionali più restrittive dell'immissione sul mercato e dell'uso di prodotti rispetto ad una direttiva comunitaria costituiscono normalmente un ostacolo agli scambi, in quanto i prodotti che possono legittimamente essere immessi sul mercato nel resto della Comunità non possono essere commercializzati nello Stato membro in questione. Le condizioni di cui al paragrafo 6 dell'articolo 95 sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri dei paragrafi 4 e 5 vengano applicate per motivi inopportuni e costituiscano in realtà misure economiche per impedire l'importazione di prodotti da altri Stati, cioè un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale.
- (73) Si è comunque già stabilito che esiste un concreto motivo di preoccupazione per quanto concerne l'ambiente acquatico a causa della specifica situazione generale di esposizione nei Paesi Bassi. Pertanto il vero obiettivo delle disposizioni nazionali sembra essere la protezione dell'ambiente e non la creazione di una restrizione dissimulata nel commercio.
- (74) Le disposizioni nazionali prevedono un'esenzione per il legno trattato con creosoto destinato all'esportazione. Tale eccezione è conforme alla direttiva 76/769/CEE, modificata dalla direttiva 2001/90/CE, e non concerne pertanto la presente decisione.
- (75) Occorre concludere che non esiste alcuna prova che le previste disposizioni nazionali rappresentino una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.

2.4.3. Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno

- (76) Tale condizione non può essere interpretata in modo tale da precludere l'approvazione di qualsiasi disposizione nazionale suscettibile di influenzare la realizzazione del mercato interno. In realtà, qualsiasi disposizione nazionale di deroga a una misura di armonizzazione finalizzata all'istituzione e al funzionamento del mercato interno costituisce sostanzialmente una misura suscettibile di incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per salvaguardare l'utilità della procedura di deroga di cui all'articolo 95 del trattato CE, nel contesto dell'articolo 95, paragrafo 6, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere inteso come effetto sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.
- (77) Alla luce delle preoccupazioni ambientali individuate e tenuto anche conto della situazione specifica di esposizione dei Paesi Bassi, occorre concludere che non esiste alcuna prova che le previste disposizioni nazionali costituiscano un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

IV. CONCLUSIONI

- (78) Alla luce di quanto precede si può concludere che la notifica dei Paesi Bassi di disposizioni nazionali in deroga alla direttiva 2001/90/CE per quanto riguarda il legno trattato con creosoto, presentata in data 3 maggio 2002, è ammissibile e soddisfa le condizioni fissate dall'articolo 95, paragrafo 4, del trattato.
- (79) Inoltre le disposizioni nazionali non costituiscono né uno strumento di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri, né un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno.
- (80) Le disposizioni nazionali possono pertanto essere approvate in conformità dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato. In conformità dell'articolo 95, paragrafo 7, del trattato, la Commissione sta già valutando l'opportunità di adeguare le disposizioni della direttiva 76/769/CE, modificata dalla direttiva 2001/90/CE, sulla base di tutte le prove scientifiche disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni nazionali inerenti all'immissione sul mercato e all'uso del legno trattato con creosoto, notificate dai Paesi Bassi alla Commissione il 3 maggio 2002, sono approvate.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2002

che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 4343]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/885/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/6/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme europee che dettano le specificazioni tecniche particolareggiate relative alla costruzione, all'impiego e alle condizioni di trasporto dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose per ferrovia non sono state ancora aggiunte agli allegati A e B della direttiva 96/49/CE poiché i lavori di normalizzazione del CEN in materia non sono ancora terminati.
- (2) È pertanto necessario rinviare le date di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/49/CE, a decorrere dalle quali i suddetti fusti a pressione, incastellature di bombole e cisterne devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE.
- (3) È quindi opportuno modificare la direttiva 96/49/CE di conseguenza.
- (4) Per garantire la certezza del diritto la presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il primo comma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni nazionali esistenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato anche se esse differiscono dalle disposizioni dell'allegato, fino a quando non siano inseriti nell'allegato, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni della presente direttiva, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricate anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001 e mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.

Le date del 30 giugno e del 1° luglio 2003 devono essere prorogate per i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non siano state inseriti nell'allegato riferimenti sufficienti alle pertinenti norme europee.»

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 42.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2002

che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 94/55/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 4344]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/886/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/7/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme europee che dettano le specifiche tecniche particolareggiate relative alla costruzione, all'impiego e alle condizioni di trasporto dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada non sono state ancora aggiunte agli allegati A e B della direttiva 94/55/CE poiché i lavori di normalizzazione del CEN in materia non sono ancora terminati.
- (2) È pertanto necessario rinviare le date di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 94/55/CE, a decorrere dalle quali i suddetti fusti a pressione, incastellature di bombole e cisterne devono essere conformi alla direttiva 94/55/CE.
- (3) È quindi opportuno modificare la direttiva 94/55/CE di conseguenza.
- (4) Per garantire la certezza del diritto la presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il primo comma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 94/55/CE è sostituito dal testo seguente:

«I singoli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni della legislazione nazionale vigenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione ai sensi del marginale 4 dell'allegato C e delle cisterne di recente costruzione che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole aventi la stessa efficacia vincolante delle disposizioni della presente direttiva, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricate anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, alle stesse condizioni.»

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 43.